



Il Codice doganale comunitario aggiornato è in vigore dal 1° novembre 2013

Il Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013 istituisce il codice doganale dell'Unione (Codice doganale aggiornato) - rifusione Regolamento (CE) n. 450/2008 - formalmente in vigore dal 1° novembre 2013. Il nuovo codice mira a facilitare il commercio, garantendo un maggiore livello di sicurezza alle frontiere.

Il codice doganale comunitario, che stabilisce e definisce la legislazione applicabile alle importazioni e alle esportazioni di merci tra la Comunità ed i paesi terzi, è stato aggiornato in seguito alla scadenza del trattato CECA e ai due allargamenti successivi dell'Unione europea. È inoltre stato reso conforme alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il provvedimento reca una serie di innovazioni, rispetto al previgente Reg. 2913/92, grazie anche all'introduzione dell'**informatizzazione di numerose procedure** ed allo **snellimento dei sistemi di controllo**.

Il nuovo Codice disciplina i principi cardine generali della materia, in termini soprattutto di rappresentanza, sanzioni e controlli, delegando alle prossime disposizioni di attuazione tutta la regolamentazione di dettaglio.

Il codice doganale aggiornato concerne:

- le disposizioni generali relative al campo di applicazione della legislazione doganale, al ruolo delle dogane e ai diritti e agli obblighi delle persone ai sensi della legislazione doganale
- i principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci (tariffa doganale comune, origine delle merci, valore in dogana)
- l'obbligazione doganale e le garanzie di tale obbligazione
- il trattamento doganale delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità
- le norme in materia di posizione doganale, vincolo di merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci
- l'immissione in libera pratica e l'esenzione dai dazi all'importazione.

Principali novità

Il nuovo codice doganale individua i **regimi doganali speciali** e li raggruppa in quattro funzioni economiche. L'art. 210 stabilisce che: "Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:

- transito, che comprende il transito esterno e interno
- deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche
- uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale
- perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo".

Altri aspetti rilevanti sono: il **trattamento doganale della partenza delle merci dal territorio doganale della Comunità** (merci in uscita dal territorio, esportazione e riesportazione, esenzione dai dazi); il comitato del codice doganale e le procedure che consentono alla Commissione di adottare **misure d'applicazione del codice**.

Attraverso un rafforzamento del contesto normativo ed operativo condiviso dalle autorità doganali degli Stati membri, il codice istituisce processi moderni basati su procedimenti informatici, al fine di garantire in generale **la semplificazione e l'applicazione uniforme della normativa doganale**; nonché migliorare i controlli doganali e facilitare le procedure di sdoganamento, le quali diventano così integralmente informatizzate.

L'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione diventa la regola per le autorità doganali che possono, così, scambiarsi dati. Tali sistemi concernono segnatamente:

- le formalità espletate dagli operatori economici
- i regimi doganali (in particolare nel caso dello sdoganamento centralizzato) e la registrazione/autorizzazione degli operatori economici (identificazione e registrazione degli operatori economici: EORI; concessione dello status di operatore economico autorizzato nel settore della

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER



Numero 165

Il Codice doganale comunitario aggiornato è in vigore dal 1° novembre 2013

Crediti documentari: come preparare il packing list

Nel 2012 riprendono gli IDE nella sponda sud del Mediterraneo

World Energy Outlook 2013

Le caratteristiche culturali e di spesa dei turisti cinesi

L'Alleanza del Pacifico

"semplificazione doganale" o/e nel settore "sicurezza": AEO)

- la gestione del rischio attraverso un quadro comune per la Commissione e gli Stati membri che consenta alle autorità doganali di eseguire controlli basati su analisi nazionali, comunitarie e internazionali.

Per favorire e rendere più agevoli gli scambi con Paesi terzi, il nuovo codice doganale consente **maggiore mobilità dei rappresentanti**, doganalisti debitamente accreditati e certificati AEO su tutto il territorio dell'Unione Europea, favorendo, di conseguenza, la concorrenza. In particolare, l'art. 18 del nuovo Cdc dopo aver evidenziato le differenze tra "rappresentanza diretta e indiretta" in dogana, al paragrafo 3 stabilisce che: "Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito."

Il nuovo quadro giuridico consentirà, inoltre, di semplificare le procedure doganali per gli scambi di merci fra i territori facenti parte del territorio doganale comunitario, ai quali si applica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e quelli ai quali la direttiva non si applica.

Merci difettose o non conformi

La sezione 3 disciplina, a parere di chi scrive, in maniera chiara **il rimborso e lo sgravio dei diritti**. In particolare, l'art. 16 chiarisce le ipotesi in cui il soggetto passivo ha diritto allo sgravio stabilendo che: "Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi:

- importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso
- merci difettose o non conformi alle clausole del contratto
- errore delle autorità competenti
- equità.

Si procede al rimborso dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell'articolo 174."

Con riferimento alle merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, varie sono state in passato le ipotesi in cui si presentava il problema dei dazi. Invece, il nuovo codice doganale stabilisce chiaramente, all'art. 18 che:

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione quando la notifica dell'obbligazione doganale riguarda merci che sono state rifiutate dall'importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate. Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.
2. In deroga al paragrafo 3, il rimborso o lo sgravio viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare a utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto e purché escano dal territorio doganale dell'Unione."

Ancora il nuovo codice doganale affronta, sempre a parere di chi scrive con maggiore chiarezza all'art. 120, il tema dell'**Equità** stabilendo che si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione quando un'obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore e che: "si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trovi in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio dalla riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione"

Le numerose novità del nuovo Codice Doganale Comunitario miglioreranno, sicuramente, il rapporto tra soggetto passivo e dogana. Tuttavia, la loro piena operatività richiederà del tempo e un adattamento di tutti gli operatori coinvolti alle nuove regole. L'emanazione del regolamento attuativo del nuovo codice doganale disciplinerà nel dettaglio tutte le novità appena introdotte, aiutando, così, a comprendere meglio il quadro normativo.

Giuseppe De Marinis

Regolamento (Ue) N. 952/2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 10 ottobre 2013)

